



REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE ARTISTI MUSICA Articolo 1 — Definizioni

I seguenti termini, utilizzati con l'iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito indicati.

“Accantonamento Legale”

Indica l'accantonamento di Proventi che costituisce, nell'interesse degli AIE aventi diritto, il fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che dovessero insorgere ai sensi dell'art.8.

“AIE Musica”

indica la persona fisica che ha fornito prestazioni artistiche per la realizzazione di un Fonogramma ovvero : **a)** gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all'art. 82 L.D.A., quanto gli orchestrali, i vocalisti, i cantanti, i direttori d'orchestra, i produttori artistici ed ogni altra persona fisica che abbia effettuato prestazioni artistiche, sebbene non previsto nel citato art. 82 L.D.A., con esclusione delle persone fisiche che, pur avendo collaborato alla realizzazione di un fonogramma, hanno svolto prestazioni diverse da quelle artistiche (quali, in via esemplificativa, gli ingegneri del suono, i produttori esecutivi, i tecnici di studio ecc.)

“Amministratore del Mandante”

indica la persona fisica o giuridica che in base ad un documentato rapporto contrattuale con il Mandante ovvero con il Produttore o con l'Aie, agisce per conto di essi per l'amministrazione di uno o più diritti gestiti loro spettanti; in particolare sono ricompresi nella definizione le società di gestione collettiva italiane o estere dei diritti gestiti spettanti ai Produttori o agli Aie; i soggetti che sono succeduti agli Aie nei diritti gestiti per atto tra vivi diversi dalla società controllata dall'Aie ai sensi dell'art.2359 c.c.;

“Anno di competenza”

indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuta l'Utilizzazione Musicale che ha generato un provento, indipendentemente dal momento in cui tale provento è stato effettivamente incassato da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

“Anno di incasso”

Indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuto l'incasso di un Provento, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza;

R.a.s.i. o "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione"

indica la cooperativa "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Contratti"

indica i contratti che "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" incasserà i Proventi.

"Comitato Scientifico Culturale"

Indica il comitato di cui all'art. 10 del Regolamento per l'utilizzo dei fondi ivi contenuti.

"Comitato di Sorveglianza"

Indica i comitati di cui allo statuto di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Copia Privata"

indica la fattispecie prevista dall'art.71 septies e art.71 octies L.D.A.

"Corrispettivo"

indica il corrispettivo dovuto a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Diritti Gestiti"

indica i diritti di cui all'articolo 5 dello Statuto.

“Fonogramma”

Indica la prima fissazione originale di una composizione o di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

'L.D.A.'

Indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

"Mandante-Artista"

Indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" un Mandato.

"Mandato"

indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" per la gestione dei Diritti Gestiti.

“Materiali Audio”

indica indistintamente i Supporti Fonografici e/o i Videoclip e/o i Video Musicali e/o i Playback.

"Playback"

indica un supporto incorporante un Fonogramma (ovvero parti di esso) fuori commercio ed appositamente realizzato al fine di essere utilizzato per la migliore esibizione di un AIE, in sostituzione, in tutto o in parte, dell'interpretazione dell'AIE stesso e/o dell'accompagnamento musicale.

"Proventi"

indica l'ammontare dei compensi incassati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" per qualsiasi Utilizzazione Musicale, ovvero per Copia Privata.

"Proventi Netti"

indica i Proventi al netto del Corrispettivo per i costi di gestione.

"Regolamento"

indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, deliberata dagli organi sociali di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", come previsto dallo Statuto.

"Statuto"

indica lo Statuto di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Supporto Fonografico"

indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, LP, DVD, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più Fonogrammi (con o senza immagini), realizzato, pubblicato, distribuito e/o messo a disposizione del pubblico dal relativo produttore di fonogrammi.

"Utilizzazione Musicale"

Indica una qualsiasi forma di utilizzazione dei Fonogrammi, con esclusione della sola Copia Privata; in via esemplificativa, costituiscono Utilizzazioni Musicali la diffusione radiofonica e/o televisiva dei Fonogrammi, la diffusione in pubblico, la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico dei Fonogrammi in ogni forma e modo.

"Utilizzatori"

Indica i singoli soggetti che effettuano un'utilizzazione Musicale considerati individualmente ovvero raggruppati per tipologie omogenee di Utilizzazione Musicale, la Copia Privata è convenzionalmente considerata "Utilizzatore".

"Videoclip"

Indica la fissazione originale di una sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in qualsivoglia Supporto Fonografico, conosciuto oggi o inventato in futuro, di durata non superiore a 7 minuti primi, di norma non posta in commercio e considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto al Fonogramma in esso contenuto.

"Video Musicale"

Indica la fissazione originale di un'opera cinematografica, audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento sincronizzate con più Fonogrammi, incorporata o fissata in qualsivoglia Supporto Fonografico, conosciuto oggi o inventato in futuro (es. videocassetta, CD Video, DVD, etc.), di durata superiore a 7 minuti primi, di norma posta in commercio e considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in esso contenuti.

Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell'interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa.

Sezione I — Della ripartizione**Articolo 2 — Disposizioni generali**

- 2.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" registrerà e suddividerà i Proventi distintamente per ciascun Utilizzatore e per Anno di Competenza, al netto del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nel Regolamento.
- 2.2 L'acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative a ciascuna delle Utilizzazioni Musicali costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.
- 2.3 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", per ciascun Anno di Incasso, costituisce e mantiene un accantonamento legale deducendo e trattenendo una somma non superiore al 30% dei Proventi riferiti al relativo Anno di Incasso. A tale scopo si terrà conto dell'entità dell'Accantonamento Legale dell'anno precedente. L'Accantonamento Legale costituisce il fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che dovessero insorgere ai sensi dell'art.8. Gli importi trattenuti ed accantonati in ciascun Anno di incasso saranno contabilizzati distintamente per anno di competenza e per utilizzatore; Dopo 365 giorni gli importi non utilizzati ai fini della riconciliazione delle contestazioni saranno posti in ripartizione in favore dei mandanti aventi diritto. Potrà essere considerata sostitutiva, ai fini della riconciliazione delle contestazioni, se consentito dalla legge, la stipula di una polizza assicurativa collettiva funzionale al risarcimento dei compensi non ricevuti dagli artisti.
- 2.4 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", corrisponderà a ciascun Mandante, e solo ad esso e dunque con esclusione di coloro che non hanno conferito Mandato a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", i Proventi

Netti come sopra registrati e suddivisi nel rispetto del Regolamento. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" può corrispondere i Proventi netti anche all'Amministratore del Mandante e/o dell'AIE a condizione che questo documenti a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", attraverso una specifica procura all'incasso, la volontà del Mandante e/o dell'AIE di delegare in suo favore il pagamento degli anzidetti Proventi Netti. Sono fatti salvi i diversi patti contenuti negli accordi di reciproca collaborazione con le Organizzazioni straniere di cui al successivo art.11.

- 2.5 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" per la stesura del regolamento di ripartizione si avvarrà dei competenti musicali del Comitato di Sorveglianza. Come prima applicazione si adotta il regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale.
- 2.6 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" adotterà criteri prudenziali nella politica di investimento inerente i proventi, nelle more della loro ripartizione, ivi inclusi i proventi trattenuti ed accantonati nell'accantonamento legale di cui all'art. 2.3 ovvero nelle eventuali riserve.

Articolo 3 Documentazione obbligatoria

- 3.1 Ciascun Mandante è obbligato a fornire a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", con le modalità e nei tempi che saranno di volta in volta indicati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", la documentazione relativa ai Fonogrammi, ovvero alla realizzazione dei quali l'AIE abbia contribuito con proprie prestazioni artistiche.
- 3.2 A richiesta di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", i Mandanti forniranno le prove in base alle quali essi ritengono di vantare diritti relativamente ai Fonogrammi da essi dichiarati ai sensi dell'art.3.1; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia del contratto di scrittura per la realizzazione dell'opera musicale da essi stipulato; il foglio di produzione del Supporto Fonografico; la copia della fattura emessa in relazione alle prestazioni artistiche rese ed ogni altro analogo documento da cui risulti espressamente, a giudizio di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", la partecipazione dell'AIE e/o del Mandante alla *realizzazione* del Fonogramma dichiarato ai sensi dell'art. 3.1.
- 3.3 Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall'AIE, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati dall'AIE sulle opere dichiarate ai sensi dell'art. 3.1.
- 3.4 Qualora "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un AIE e/o da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" è autorizzata a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi all'opera in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all'art. 8.2 (se riguarda esclusivamente Mandanti e "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione") o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi).

Articolo 4 — Criteri generali di ripartizione

- 4.1 Il Consiglio di amministrazione di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" ripartirà i Proventi Netti ai sensi del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
 - a) il tempo di effettiva utilizzazione di ciascuna opera da parte di ciascun Utilizzatore, così come meglio precisato all'art. 5, ogniquale volta ciò sia possibile sulla base della documentazione di cui agli art. 2.2 e 3 acquisita da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione";
 - b) i Proventi Netti che non sia stato possibile allocare in applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera a), salvo che il Consiglio di amministrazione, abbia adottato criteri alternativi come previsto agli art. 5.3, saranno individualmente allocati alle singole opere in misura direttamente proporzionale, per ciascun Anno di Competenza, ai Proventi Netti ripartiti ai sensi della precedente lettera a);
 - c) al fine di ripartire tra i singoli Mandanti i Proventi Netti allocati per opera in base ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), si procederà innanzitutto suddividendo la quota dei Proventi Netti spettante ai Produttori da quella spettante agli AIE come segue:
 - c1) i Proventi Netti relativi ai diritti di cui agli artt. 73 e 73bis L.D.A. saranno suddivisi tra le quote spettanti ai produttori e il 50% del totale di competenza degli AIE;
 - c2) relativamente ai Playback, la quota dei Proventi Netti imputata ai diritti di cui al paragrafo c1) è pari al 50% del totale dei relativi Proventi Netti; la restante quota del 50% è percentualmente attribuita al Produttore;
 - c3) relativamente ai Videoclip e ai Video Musicali, la quota dei Proventi Netti imputata ai diritti di cui al paragrafo c1) è pari al 33% del totale dei relativi Proventi Netti; la restante quota del 67% è percentualmente attribuita al Produttore;
 - c4) ogni altro Provento Netto sarà suddiviso in parti proporzionali tra Produttori e il 50% del totale agli AIE;
 - c5) per la ulteriore ripartizione tra i singoli AIE di ciascuna opera si utilizzerà un sistema di parametrizzazione a punti, in base al quale la prestazione artistica di ciascun AIE in relazione alla rispettiva opera, sarà valorizzata con uno o più punti, come meglio precisato all'art. 6.
- 4.2 Qualora non sia in alcun modo possibile procedere all'allocazione e alla ripartizione di parte dei Proventi Netti in base ai criteri di cui all'art. 4.1, la loro allocazione e ripartizione saranno effettuate sulla base di ulteriori criteri particolari proposti dai componenti musica del Comitato di Sorveglianza, nel rispetto dei principi generali e delle modalità di ripartizione contenuti nel Regolamento.

- 4.3 L'applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento dovrà determinare una ripartizione quanto più equa possibile.

Articolo 5 — Collocazione dei Proventi Netti

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 4.1 lettera a), "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" procederà come segue.
- 5.2 a) i Proventi Netti saranno divisi per il numero totale di minuti primi di utilizzazione effettiva da parte di ciascun Utilizzatore dei Fonogrammi che hanno generato i medesimi Proventi Netti;
- b) l'anzidetto ammontare per minuto primo sarà moltiplicato per il numero di minuti primi (e frazioni di minuto di effettiva utilizzazione di ciascun Fonogramma; l'importo così risultante sarà ripartito, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 4, in favore dell'Produttore di Fonogrammi titolare dei diritti sul Fonogramma interessato nonché, ai sensi dell'art. 6, tra gli AIE che hanno contribuito, con la propria prestazione artistica, alla realizzazione del Fonogramma interessato.
- 5.3 Se risulta impossibile determinare, rispetto a specifici Utilizzatori, l'utilizzazione effettiva o il numero di minuti di utilizzazione effettiva di ciascun Fonogramma che ha generato Proventi, i componenti musica del Comitato di Sorveglianza, individueranno e proporranno al Consiglio di Amministrazione di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" di volta in volta, sulla base delle informazioni disponibili, un criterio equo e ragionevole (anche sulla base dei costi di implementazione del medesimo criterio) di allocazione dei Proventi Netti al singolo Fonogramma in modo che esso sia il più possibile coerente con quanto stabilito all'art.5.2
- 5.4 Copia Privata Musica: l'allocazione a ciascun Fonogramma della parte di Proventi Netti derivanti da Copia Privata sarà effettuata:
- a) quanto al cinquanta per cento, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla SIAE per la cosiddetta ripartizione generale primaria dei compensi da essa incassati per Copia Privata, tenuto conto della relativa documentazione acquisita da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" presso la SIAE;
- b) quanto al restante cinquanta per cento, in misura direttamente proporzionale ai Proventi Netti complessivi individualmente ripartiti per ciascun Fonogramma.

Articolo 6 — Calcolo della quota dei singoli AIE

- 6.1 Per le definizioni degli Aie si rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio del 17 gennaio 2014. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 4.1 lettera c5), "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" calcolerà la quota dei singoli Aie sulla base della seguente scala parametrica a punti:

CATEGORIA	PUNTI
a) AIE primari A	5
b) AIE comprimari A	3
c) AIE comprimari B	1

Resta comunque stabilito che, i Proventi Netti ripartiti per ciascun Fonogramma ai soggetti di cui all'art. 6.1 lettera b e c) non potranno mai eccedere il 50% del totale dei Proventi Netti allocati per il medesimo Fonogramma e l'eventuale eccedenza sarà suddivisa tra gli Aie primari e comprimari al 50% e tra i relativi soggetti in egual misura.

- 6.2 I soggetti di cui all'art. 6.1, lettera c), che abbiano eseguito prestazioni artistiche interpretando più ruoli nel medesimo Fonogramma, possono essere computati non più di tre volte ai fini della determinazione del punteggio di cui all'art. 6.1.

Articolo 7 — Rendiconti trimestrali - Acconti sui Proventi Netti - Pagamenti

- 7.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione"effettua trimestralmente le Ripartizioni dei Proventi Netti determinati ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, entro la fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ciascun anno, dai quali dovranno risultare i criteri di allocazione e ripartizione volta in volta adottati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" A tale fine "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" , fatte salve specifiche problematiche che dovessero insorgere, di norma:
- a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali, dai quali dovrà risultare l'importo spettante al Mandante e la prestazione artistica al quale si riferisce;
- b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre comunicherà i rendiconti individuali a ciascun Mandante, all'indirizzo risultante dal Mandato, in caso di variazione dell'importo spettante al Mandante rispetto al precedente rendiconto.
- c) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale contenente obbligatoriamente l'Iban dell'interessato, predisposti ed inviati a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" dal Mandante; E' responsabilità del Mandante provvedere all'invio della fattura ovvero di idoneo documento fiscale e dell'Iban. Il pagamento avverrà solo per un importo superiore a 30 euro al netto

di Iva, se dovuta. I compensi maturati inferiori a 30 euro saranno pagati solo al raggiungimento di tale soglia o su richiesta, anche per email, degli interessati. Gli eventuali oneri bancari sostenuti da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" potranno essere da questa addebitati al mandante. Ugualmente resteranno a carico del Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti da leggi nazionali od estere applicabili ai Proventi.

- 7.2 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati dei cinque anni precedenti ed a recuperare da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.
- 7.3 In caso di corresponsione di acconti sui Proventi Netti, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Mandante. Qualora, nei sei trimestri solari successivi a quello in cui fosse avvenuta la corresponsione di un acconto sui Proventi Netti, un Mandante non abbia maturato Proventi Netti in compensazione per un ammontare almeno pari al 50% degli acconti erogati, nessun ulteriore Provento potrà essere ripartito in suo favore sino ad avvenuto recupero di detto 50%. Fermo restando quanto all'art.8, ciascun Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti ricevuti; i relativi dettagli saranno comunicati all'interessato e documentati a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica, eventualmente, se attivato, attraverso l'accesso riservato ad un apposito spazio sul proprio sito web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti, accessibili ai Mandanti tramite password.
- 7.4 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro.
- 7.5 Nel caso di Proventi Netti in relazione ai quali manchino le informazioni per poter procedere alle allocazioni e ripartizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" potrà effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti per la stessa tipologia di Utilizzazione Musicale nell'anno solare precedente, salvo in ogni caso il conguaglio.

Articolo 8 — Contestazione del rendiconto

- 8.1 Ciascun Mandante ha facoltà — da esercitarsi mediante invio di raccomandata AR oppure posta elettronica certificata a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" entro il 28 febbraio di ciascun anno - di contestare uno o più rendiconti riferiti all'anno solare precedente per errata applicazione, da parte di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", dei criteri e delle disposizioni di collocazione e ripartizione contenute nel Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.
- 8.2 Nel caso in cui la contestazione non sia bonariamente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata AR di cui all'art. 8.1, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Roma, un arbitro. L'arbitro così designato dovrà comunicare per iscritto la sua determinazione alle parti interessate entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 c.c. Le spese e gli onorari del suddetto arbitro saranno a carico di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" solo nel caso in cui vengano accertati dall'arbitrato come dovuti al Mandante importi superiori del 10% agli importi risultanti dai rendiconti contestati.
- 8.3 Le determinazioni dell'arbitrato, ove contestate, possono essere impugnate avanti al collegio arbitrale previsto dal Mandato.

Articolo 9 — Proventi Netti non distribuibili

- 9.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" ad ogni rilevamento dei fondi, ai fini della ripartizione, censirà tutti i titoli delle opere, i nomi dei produttori-realizzatori, l'emittente utilizzatrice e ogni altro riferimento utile al completamento dell'elenco degli AIE che hanno preso parte alla realizzazione dell'opera facendo il possibile per recuperare quelli mancanti presso le reti di riutilizzo delle opere (Rai, Mediaset, etc.), alle associazioni di tutela dei produttori (API, SCF, Itsright, Anica, APT, Univideo, ecc.).
- 9.2 Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 del D.L.35/2017 per identificare e localizzare i titolari dei diritti. L'assemblea, in conformità con lo statuto, delibera, in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2 del D.L.35/2017. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.

Articolo 10 — Contributi per finalità sociali e culturali

- 10.1 Con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei componenti musica del Comitato di sorveglianza, Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" potrà dedurre dai Proventi Netti un importo, non superiore al 5% dei Proventi Netti di ciascun Anno di Competenza, al netto dell'Accantonamento Legale al fine di finanziare le iniziative sociali e culturali di cui al fondo previsto al successivo punto.10.2; tale

eventuale deduzione potrà essere esercitata soltanto a carico di quei Mandanti che non abbiano espresso per iscritto la propria volontà di non aderire alle anzidette iniziative sociali e culturali; detta volontà produrrà eventualmente effetto dall'anno solare successivo a quello nel corso del quale sia stata ricevuta da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

- 10.2 Gli importi di cui agli artt. 9.1 e 10.1 sono versati, entro il 31 dicembre rispettivamente dell'anno successivo a quello nel corso del quale le stesse sono state accantonate, in uno specifico fondo vincolato, per le finalità di cui all'art. 7 legge 93/92, suddiviso tra fondo musica, fondo audiovisivo e produttori. La ripartizione di detti fondi avviene sulla base di un apposito Regolamento e di un Comitato Scientifico Culturale per le assegnazioni nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta dei componenti musica del Comitato di Sorveglianza. Il Comitato Scientifico Culturale si riunisce ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del Consiglio di amministrazione di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

Articolo 11 — Rapporti con le Organizzazioni Straniere

- 11.1 Le disposizioni di cui al Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" nell'interesse degli AIE stranieri, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi di reciproca collaborazione stipulati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" con analoghe organizzazioni straniere per la gestione dei rispettivi Produttori e AIE mandanti.
- 11.2 I Proventi raccolti da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" sulla base di accordi di reciproca collaborazione stipulati con analoghe organizzazioni straniere riferiti ad Utilizzazioni Musicali avvenute all'estero e spettanti ai Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere in relazione all'effettiva utilizzazione dei fonogrammi da esse dichiarate e documentate.
- 11.3 Nei confronti delle organizzazioni straniere "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti.
- 11.4 Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" perseguirà inoltre l'obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei Diritti Gestiti accordi di reciproca collaborazione per l'incasso dei proventi derivanti da Utilizzazioni Musicali avvenute all'estero.

Sezione II — Della gestione dei diritti

Articolo 12 — Criteri per la negoziazione dei Contratti e di altri accordi

- 12.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" negozierà e stipulerà i Contratti, unitariamente, ove possibile, alle altre società di collecting operanti, perseguendo l'obiettivo di incrementare l'ammontare dei Proventi; a tale fine "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" avrà altresì la facoltà di stipulare specifici accordi con i contraenti di tali Contratti. I Contratti non potranno mai contenere patti che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli AIE e/o Mandanti e "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre, ogniqualvolta sia possibile in relazione ai diversi Utilizzatori, un rendiconto analitico delle Utilizzazioni Musicali effettuate ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui alla Sezione I del Regolamento e di inviare ciò a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione"

Articolo 13 — Accesso agli atti ed ai contratti

- 13.1 Il presente regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" e forma parte integrante dei patti contenuti nei singoli Mandati. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" realizzerà sul proprio sito web un'apposito spazio, nel quale saranno inseriti tutti i Contratti. L'accesso all'anzidetto spazio sarà regolato con delibera del Consiglio di amministrazione.